24

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

Ultimo aggiornamento: 24 gennaio 2020

Sommario

NORMATIVA 5

Legge 21 dicembre1950, n. 1018 6
Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. 6
Art. 2. 6
Legge 8 aprile 1952, n. 212 7
Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. 7
Art. 2. 7
Legge 27 luglio 1962, n. 1114 9
Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri. 9
Legge 24 aprile 1980, n. 146 10
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 10
Art. 47. 10
Legge 27 aprile 1982, n. 186 11
Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. .. 11
Art. 13. Attribuzioni del consiglio di presidenza. 11
Art. 29. Collocamento fuori ruolo. 11
Legge 23 agosto 1988, n. 400 12
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 12
Art. 18. Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. ... 12
Decreto Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418. 13
Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi 13
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303 14
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14
Art. 6. Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. 14
Art. 9. Personale della Presidenza. 14
Legge 9 novembre 1999, n. 418 15
Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari. 15
Art. 1 15
Decreto Legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 3 agosto 2001, n. 317. 16
Art. 13. 16
Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85 17
Art. 1. 17
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 18
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 18
Art. 13. Autorità nazionale anticorruzione 18

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 19
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. 19
Art 6. Riduzione dei costi degli apparati amministrativi 19
Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 20
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. 20
Art. 1. Livellamento remunerativo Italia-Europa 20
Legge 12 luglio 2011, n. 112. 22
Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. 22
Art. 2. Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell'Autorità garante 22
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 23
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. 23
Art. 23. Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province 23
Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici 23
Art. 37. Liberalizzazione del settore dei trasporti 23
Legge 6 luglio 2012, n. 96 25
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. 25
Art. 9. Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. 25
Legge 6 novembre 2012 n. 190 26
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 26
Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 26
Legge 24 dicembre 2012, n. 243 28
Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. 28
Art. 16. Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio 28
Art. 17. Risorse umane, strumentali e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio 28
Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 29
Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. 29
Art. 3. Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica 29
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 30
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 30
Art. 60-quater 30

CRITERI 31

Recepimento della legge 6 novembre 2012, n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 32
Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 maggio 2013 32
TABELLA A) 37
TABELLA B) 40
TABELLA C) 47
Allegato 2 54
Nota esplicativa sull'aspettativa 54

APPENDICE STORICA 57

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 58
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (CODICE DEGLI APPALTI) 58
Art. 6. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 58

Criteri generali sul collocamento fuori ruolo 59
Delibera del Consiglio di Presidenza del 6 maggio 2010 59
Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 febbraio 1997 63
Art. 3. Collocamento fuori ruolo facoltativo 64
Art. 4. Disposizioni comuni 65
Art. 5. Trasferimenti dei magistrati TT.AA.RR. 65
Art. 6. Cessazione dell'incarico e rientro in ruolo 66
Sul numero massimo di magistrati fuori ruolo 67
Delibera del Consiglio di Presidenza del 20 settembre 2001 67
Sulla durata massima del fuori ruolo 67
Delibera del Consiglio di Presidenza del 20 settembre 2001 67
Sul rientro in ruolo 68
Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 maggio 2008 68
Collocamento fuori ruolo ai fini dell'espletamento dell'incarico di assistente di studio di un giudice della Corte Costituzionale 69
Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 ottobre 2009 69
Tabella riepilogativa 70
Tabelle precedentemente allegate alla delibera del 10 maggio 2013 72

NORMATIVA

Legge 21 dicembre1950, n. 1018

Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1950, n. 298)

Art. 2.

Legge 8 aprile 1952, n. 212

Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 aprile 1952, n. 88, S.O.)

Art. 2.

Decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.)

Art. 57. Trattamento del personale comandato e carico della spesa

Art. 59. Trattamento e promozione del personale fuori ruolo

Legge 27 luglio 1962, n. 1114

Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1962, n. 202)

Legge 24 aprile 1980, n. 146

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 aprile 1980, n. 115)

Art. 47.

Legge 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117)

Art. 13. Attribuzioni del consiglio di presidenza.

Art. 29. Collocamento fuori ruolo.

Legge 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.)

Art. 18. Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Decreto Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418.

Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 1993, n. 246)

Art. 9. Disciplina del collocamento fuori ruolo.

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 settembre 1999, n. 205, S.O.)

Art. 6. Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

Art. 9. Personale della Presidenza.

Legge 9 novembre 1999, n. 418

Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 novembre 1999, n. 268)

Art. 1

Decreto Legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 3 agosto 2001, n. 317.

Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 2001, n. 134)

Art. 13.

Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2008, n. 114)

Art. 1.

(omissis)

22. *Ferma restando l'applicabilità anche ai magistrati amministrativi, ordinari e contabili, nonché agli avvocati dello Stato, delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, mediante decreti adottati dai rispettivi organi di Governo di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informandone gli organi di amministrazione del personale interessato, al predetto articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri»;

b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono inserite le seguenti: «e specifiche».

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2008, n. 114)

Art. 13. Autorità nazionale anticorruzione

(omissis)

3. L'Autorità e' organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità', anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione ***((...))***. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente e' nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno;
i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

(Pubblicato nella Gazz. Uff., 31 maggio 2010, n. 125, S.O.)

Art 6. Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

(omissis)

Co. 21-sexies. Per gli anni dal 2011 al 2023, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché' alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché' le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie. (49) (57)

(49) La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 611, lettera h)) che la presente modifica si applica "con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facolta' di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate."

(57) Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 8-ter) che "Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".

Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155.)

Art. 1. Livellamento remunerativo Italia-Europa

Allegato A

Senato della Repubblica;
Camera dei deputati;
Corte costituzionale;
Organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
Autorità amministrative indipendenti, di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, compresa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d'Italia;
Commissione nazionale per la società e borsa - CONSOB;
Presidenti delle regioni e delle province; sindaci; consiglieri regionali, provinciali e comunali
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN
DIgitPA
Agenzia nazionale per il turismo
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia per la sicurezza nucleare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Allegato B
Autorità amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* compresa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d'Italia;
Commissione nazionale per la società e borsa - CONSOB;
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN
DIgitPA
Agenzia nazionale per il turismo
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia per la sicurezza nucleare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

Legge 12 luglio 2011, n. 112.

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 luglio 2011, n. 166)

Art. 2. Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell'Autorità garante

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.)

Art. 23. Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province

(omissis)

6. Fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico, comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.
7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti economici di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Parlamento e il Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici

Art. 37. Liberalizzazione del settore dei trasporti

1. Nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata 'Autorità', la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell'Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. L'Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge.

1-bis. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.

1-ter. I componenti dell'Autorità sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di

soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.

Legge 6 luglio 2012, n. 96

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 luglio 2012, n. 158)

Art. 9. Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

Legge 6 novembre 2012 n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265)

Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

(omissis)

66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché' quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. E' escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. (4)

67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché' all'Avvocatura dello Stato;

b) durata dell'incarico;

c) continuativita' e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;

d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo e' autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.

Legge 24 dicembre 2012, n. 243

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 gennaio 2013, n. 12)

Art. 16. Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio

Art. 17. Risorse umane, strumentali e sede dell'Ufficio parlamentare di bilancio

Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54

Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 2013, n. 117)

Art. 3. Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

(così come introdotto dalla L. 19 giugno 2019, n. 56, art. 1, *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo")*

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106 S.O. n. 112)

Art. 60-quater

CRITERI

CRITERI GENERALI SUL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO[1]

RECEPIMENTO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 maggio 2013

Art. 1. *Disposizioni generali.*

1. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi avviene nel rispetto della normativa vigente e secondo i criteri individuati nei successivi articoli.
2. Il collocamento fuori ruolo può essere:
a) "obbligatorio senza limiti", in relazione alle posizioni individuate dalla Tabella A (fermo restando il limite temporale massimo di 10 anni per gli incarichi di cui alle lettere A2 e A4 della su menzionata Tabella);
b) "obbligatorio con limiti", in relazione alle posizioni individuate dalla Tabella B; a tal fine le comprovate e prevalenti esigenze di servizio che impediscono di autorizzare l'incarico (ed il contestuale collocamento fuori ruolo) sono:
- il superamento del contingente massimo di 26 unità contemporaneamente in fuori ruolo tra Consiglio di Stato e T.A.R.;
- il superamento del periodo decennale massimo di fuori ruolo (sia o meno continuativo) maturato dal magistrato richiedente;
- garanzia dell'ordinario funzionamento dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato, senza ricorso agli istituti della supplenza, dell'invio in missione e dell'assegnazione temporanea;
c) "facoltativo", in relazione alle posizioni individuate dalla Tabella C, quando, al di fuori dei casi di cui alle precedenti lett. a) e b), il collocamento fuori ruolo viene disposto, con il consenso dell'interessato, in conseguenza della ritenuta impossibilità o inopportunità del contemporaneo svolgimento delle funzioni istituzionali e dell'incarico extra-istituzionale.
3. Nelle ipotesi di collocamento fuori ruolo "obbligatorio" di cui al precedente comma 2, lett. a) e b), il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa autorizza contestualmente l'assunzione dell'incarico e il collocamento fuori ruolo; a tal fine l'affare è esaminato congiuntamente dalle Commissioni permanenti I° e IV°.
4. Nelle ipotesi di collocamento fuori ruolo "facoltativo" di cui al precedente comma 2, lett. c), sono rimessi alla valutazione discrezionale del Consiglio tanto il

[1] Il C.P.G.A., nella seduta del 21 maggio 2013, ha deliberato di sospendere l'efficacia della delibera 10 maggio 2013, limitatamente alla parte in cui dispone il collocamento fuori ruolo obbligatorio dei magistrati amministrativi nominati capi degli uffici legislativi di Ministeri con portafoglio, nonché dei consiglieri giuridici personali del Ministero dell'Interno e del Ministro della Difesa.
Il C.P.G.A., nella seduta del 21 marzo 2014, ha deliberato di rendere definitiva l'esclusione degli incarichi di capi degli uffici legislativi – e, per analoghe ragioni, di consiglieri giuridici di ogni ministero – dal novero degli incarichi soggetti a collocamento obbligatorio in fuori ruolo, secondo i criteri di cui alla delibera 10 maggio 2013. Per l'effetto, sono state modificate le tabelle B e C (allegate alla presente delibera).

rilascio della autorizzazione alla assunzione dell'incarico quanto il collocamento fuori ruolo.
5. [*abrogato*] [2]
6. Il collocamento fuori ruolo non può essere disposto, ove non diversamente stabilito dalle norme, se il magistrato non ha compiuto almeno quattro anni di funzioni di istituto, ad esclusione dei casi di cui alla Tabella A.
7. Il collocamento fuori ruolo è esternato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 2. *Numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo*

1. Il totale dei magistrati collocati fuori ruolo non può superare il numero massimo di 26, ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Il numero massimo costituisce motivo ostativo per l'autorizzazione al collocamento fuori ruolo "obbligatorio con limiti" e facoltativo di cui alle lett. b) e c) del precedente art. 1, comma 2.
3. Il fuori ruolo obbligatorio "senza limiti" di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. a), deve essere sempre autorizzato e con esso il relativo incarico; qualora ciò comporti il superamento del numero massimo di 26 unità, il Consiglio di Presidenza dispone il rientro in ruolo in relazione agli incarichi di cui alla Tabella C, nonché eventualmente la revoca dell'autorizzazione all'incarico ed il rientro in ruolo dei magistrati destinatari di incarichi di cui alla Tabella B, secondo i criteri di preferenza di cui al successivo comma 4, lett. b).
4. Qualora vi siano forti scoperture in organico o documentate esigenze di funzionalità dei singoli Tribunali o del Consiglio di Stato, ovvero in presenza di nuove richieste di autorizzazione per incarichi di fuori ruolo "obbligatorio con limiti" di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. b), qualora il numero massimo di 26 unità sia stato già raggiunto (o venga raggiunto a seguito della presentazione di una o più istanze), il Consiglio di Presidenza:
a) revoca i preesistenti fuori ruolo facoltativi, partendo dal più risalente in ordine cronologico;
b) ove ancora necessario, valuta se revocare i fuori ruolo "obbligatori con limiti" preesistenti (unitamente all'incarico connesso) ovvero respingere le nuove istanze, sulla base dei seguenti criteri di preferenza:
- ordine gerarchico secondo la Tabella B, tenendo conto della natura ed importanza dell'incarico;
-situazione dell'ufficio di appartenenza;
- minor periodo trascorso in carriera in posizione di fuori ruolo e/o aspettativa;
- ordine cronologico del protocollo. [3]
5. L'autorizzazione al fuori ruolo "obbligatorio con limiti" e facoltativo deve contenere l'avviso della possibilità di richiamo in ruolo prima della scadenza fissata ove si verifichino le ipotesi di cui ai precedenti commi.
6. Il richiamo in ruolo avverrà al completamento del mese solare.[4]

---

[2] Comma abrogato con delibera del 4 luglio 2014. Il testo del comma 5 era il seguente: *Il magistrato collocato fuori ruolo non può beneficiare di altri incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento.*
[3] Comma modificato con delibera del 4 dicembre 2015.

7. Le disposizioni dei precedenti commi non trovano applicazione alle ipotesi di collocamento fuori ruolo presso il Consiglio della giustizia amministrativa presso la Regione siciliana.

Art. 3. *Collocamento fuori ruolo obbligatorio "con limiti"*

1. I collocamenti fuori ruolo "obbligatori con limiti" di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. b), sono autorizzati per il periodo di durata massima di dieci anni (siano o meno continuativi).

Art. 4. *Collocamento fuori ruolo facoltativo*

1. Il Consiglio può disporre - compatibilmente con le esigenze di istituto - il collocamento fuori ruolo di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. c), per l'assunzione di incarichi di carattere continuativo e comunque di particolare rilevanza istituzionale, che richiedano pieno impegno personale o che diano luogo a situazioni che possano apparire non completamente conciliabili con il contemporaneo svolgimento delle funzioni di istituto.
2. I collocamenti fuori ruolo di cui al precedente comma, ove non diversamente disposto dalla legge:
a) non possono superare la durata di tre anni, non immediatamente prorogabile se non dopo un rientro in ruolo di due anni;
b) se diversi da quelli presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sono autorizzati per un periodo non superiore a tre anni consecutivi.
3. Nelle ipotesi di collocamento fuori ruolo per motivi di studio e ricerca scientifica, anche presso istituzioni giurisdizionali straniere o internazionali:
a) il magistrato interessato deve presentare apposita istanza, di massima, entro il 30 giugno di ciascun anno;
b) il Consiglio autorizza, di massima, il collocamento fuori ruolo dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.p.r. n. 418/1993;
c) possono essere autorizzati, per ogni anno, non più di un consigliere di Stato e tre magistrati dei T.a.r.;
d) l'attività di studio e di ricerca scientifica deve essere valutata dal Consiglio di utilità per la giustizia amministrativa, acquisito il parere dell'Ufficio studi, massimario e formazione;
e) in presenza di un numero di domande, meritevoli di accoglimento, superiore rispetto a quello massimo previsto dalla lettera c), sarà autorizzato il magistrato che, in base al seguente ordine di priorità:
- non abbia mai fruito di precedente collocamento fuori ruolo per ragioni di studio e ricerca scientifica;
- non abbia mai fruito di precedenti collocamenti fuori ruolo a qualsivoglia titolo;
- possieda una maggiore anzianità di ruolo nella qualifica;
f) non possono essere accolte domande di magistrati che non abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio in ruolo;

[4] Comma modificato con delibera del 4 dicembre 2015.

g) i risultati dell'attività di studio e ricerca scientifica devono essere trasmessi all'Ufficio studi, massimario e formazione;
h) il collocamento in fuori ruolo non è soggetto al limite di durata massima di dieci anni e al numero massimo di 26 unità, venendo in rilievo attività di ricerca scientifica e formazione svolta nell'esclusivo interesse dell'istituto.

Art. 5. *Tabelle riepilogative*

1. Nelle Tabelle A, B e C - facenti parte integrante del presente articolato - sono riepilogati gli incarichi fuori ruolo, con indicazione della loro tipologia, della normativa di riferimento e delle pertinenti osservazioni.

Art. 6. *Trasferimenti dei magistrati*

1. I magistrati collocati fuori ruolo lasciano libero il posto previsto dalla dotazione organica nella sede di servizio, se non altrimenti disposto dalla legge. Detto posto viene considerato vacante ai fini della copertura mediante trasferimento o nuova assegnazione ove si tratti di magistrato dei T.a.r. […] [5]
2. I magistrati in posizione di fuori ruolo non partecipano alle procedure di trasferimento per tutta la durata della permanenza fuori ruolo.
3. I magistrati dei T.a.r. che rientrano in ruolo da collocamento fuori ruolo, diverso da cariche politiche, nazionali e regionali o in enti locali, di cui al comma successivo, sono assegnati alla sede di provenienza, se sussiste la disponibilità di posti nella dotazione organica. In caso contrario, sono assegnati d'ufficio ad altra sede scelta tra quelle che presentano maggiori esigenze di copertura, nei limiti dei posti vacanti, tenendo conto delle eventuali preferenze manifestate dall'interessato. Il magistrato destinato a sede diversa da quella originaria, ha precedenza per rientrare nella sede di provenienza limitatamente alla prima tornata di trasferimenti.
4. I magistrati dei T.a.r. che rientrano in ruolo dall'esercizio di funzioni di parlamentare nazionale od europeo oppure membro di esecutivo o assemblea regionale o di ente locale o di titolare di incarico di diretta collaborazione con gli organi predetti:
a) sono assegnati a sedi in regione diversa da quella del collegio elettorale ove è stato eletto o abbia rivestito incarichi regionali o in enti locali, tenendo conto delle eventuali preferenze manifestate dall'interessato;
b) non possono essere assegnati alle sedi originarie per un periodo di tre anni.

Art. 7. *Cessazione dall'incarico e rientro in ruolo*

1. Il magistrato in posizione di fuori ruolo ha l'obbligo di segnalare, entro cinque giorni, la cessazione dell'incarico, ai fini del rientro in ruolo.

---

[5] Periodo annullato con sentenza T.A.R. Lazio, sez. II, n. 9258/2014, depositata il 1 settembre 2014. Il testo del periodo era il seguente: *Il collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi grava, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, t.u.imp.civ.St., sulla qualifica iniziale di appartenenza, intendendosi la qualifica di referendario per i magistrati dei T.a.r. e la qualifica di consigliere di Stato per i magistrati del Consiglio di Stato.*

2. Alla cessazione dell'incarico, il magistrato deve essere assegnato per almeno 12 mesi a sezioni che non abbiano competenza in affari attinenti alla amministrazione presso la quale ha prestato la propria attività. Qualora il magistrato faccia parte di organo giudiziario a competenza regionale o subregionale non articolato in sezioni, ovvero di organo le cui sezioni abbiano tutte competenza su affari della specie, ovvero dell'adunanza plenaria, l'interessato non potrà partecipare, per il detto periodo, a collegi che decidono su questioni in cui sia parte l'amministrazione in questione.

Art. 8. *Norme transitorie e finali*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 66, ultima parte, della legge n. 190/2012, gli incarichi apicali e semiapicali in corso di espletamento cessano di diritto se entro il 28 maggio 2013 non è adottato il provvedimento di concessione del fuori ruolo obbligatorio.
2. Il termine di durata massima decennale del fuori ruolo (continuativo o meno che sia), previsto dall'art. 1, comma 68, della legge n. 190/2012, si applica agli incarichi apicali e semiapicali svolti prima dell'entrata in vigore della legge o comunque in corso di svolgimento al momento della entrata in vigore della menzionata legge (28 novembre 2012).
3. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, il magistrato interessato si intende confermato nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico e, qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge; in tal caso i magistrati devono comunicare al C.P.G.A. il termine di conclusione dell'incarico o del mandato, almeno 30 giorni prima della scadenza.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il termine di durata massima decennale maturi dopo l'entrata in vigore della legge n. 190/2012.
5. Non si applica alla magistratura amministrativa la disposizione di cui all'art. 1, comma 71, della legge n. 190/2012**.**
6. Le disposizioni della presente delibera si applicano, in quanto compatibili:
a) ai collocamenti in aspettativa di cui all'Allegato 2, che in ogni caso sono computati nel contingente numerico di cui all'art. 2, comma 1;
b) alle posizioni di fuori ruolo non previste dalle Tabelle A, B e C.

TABELLA A)

POSIZIONI DI FUORI RUOLO OBBLIGATORIO SVINCOLATO DA LIMITI NUMERICI (26 UNITA') E TEMPORALI (10 ANNI). PER QUESTE FIGURE, SIA L'AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICO CHE IL FUORI RUOLO DEVONO ESSERE SEMPRE CONCESSI, SENZA ALCUNA RESIDUA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DA PARTE DEL C.P.G.A.

TIPO DI INCARICO	NORME DI RIFERIMENTO	OSSERVAZIONI
A1) Incarico di: - **Presidente del Consiglio dei Ministri;** - **Ministro;** - **Viceministro;** - **Sottosegretario di Stato;** - **Alto commissario**	**art. 2, co. 5, l. n. 1018/1950[6].**	La norma, destinata ai magistrati amministrativi, comporta lo svincolo dal contingente numerico massimo di 26 unità, laddove precisa che a queste figure non si applicano i commi precedenti, tra i quali, il quarto, richiama proprio il contingente massimo; le posizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Viceministro sono state inserite per analogia, sulla scorta della legislazione successiva al 1950.
A2) Incarichi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di: - **Segretario generale;** - **Vicesegretario generale;** - **Capo dipartimento;** - […][7]	**- art. 18, co. 3, l. n. 400/1988** **- art. 9, co. 5 *bis*, d.lgs. n. 303/1999[8].**	L'art. 9, co. 5 *bis,* del d.lgs. n. 303/1999 afferma univocamente, in relazione agli incarichi di cui all'art. 18, co. 3, legge n. 400/1988, che gli stessi comportano obbligatoriamente il fuori ruolo, in deroga ai vigenti limiti numerici e temporali.

[6] art. 2, co. 5, l. n. 1018/1950:
<<5. Oltreché nei casi previsti da altre leggi, sono considerati, di diritto, collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti commi>>.

[7] L'incarico è stato inserito con delibera CPGA del 24 gennaio 2020 nella tabella B. L'incarico era il seguente "*Vice capo DAGL*".

		* Per questi incarichi rimane comunque fermo il limite temporale massimo dei dieci anni in fuori ruolo, in quanto previsto da una disciplina generale di rango primario (legge n. 190/2012), che riguarda tutte le magistrature e che, pertanto, è insensibile alla clausola derogatoria prevista dall'art. 9, co. 5 bis cit., che deroga alla ai soli limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza.
A3) Giudice costituzionale	**- art. 7 *vicies quinquies*, co.1, d.l. n. 7/2005, convertito con l. n. 43/2005;** **- art. 1, co. 70, l. n. 190/2013[9].**	La norma sancita dall'art. 7 cit. estende lo stesso regime degli incarichi di vertice presso la Presidenza del consiglio anche a quello di giudice costituzionale, per il quale, dunque, il fuori ruolo è obbligatorio, in deroga a ogni limite previsto dall'ordinamento di appartenenza.

---

[8] art. 18, co. 3, l. n. 400/1988:
<<3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del Governo…>>.
art. 9, co. 5 *bis*, d.lgs. n. 303/1999:
<<5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall' articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti>>.
[9] art. 7 *vicies quinquies*, co.1, d.l. n. 7/2005:
<<1. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si applicano anche in caso di elezione o nomina a giudice costituzionale, a presidente o componente delle autorità indipendenti>>.

A4) Componente dell'Ufficio parlamentare di bilancio e personale addetto.	**artt. 16, co. 1 e 2, e 17, co. 2 e 3, l.n. 243/2012[10].**	L'art. 17 è chiaro nel derogare ai limiti numerici previsti dagli ordinamenti delle varie amministrazioni. * Per il resto si rinvia a quanto osservato sub A2
A5) Presidente e componenti di Autorità amministrative indipendenti[11]		

[10] artt. 16, co. 1 e 2, e 17, co. 2 e 3, l. n. 243/2012:
art. 16:
<<1. È istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere.
2. L'Ufficio… è costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente…I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato>>.
art. 17:
<<2. Il personale dell'Ufficio è composto da:
a) omissis;
b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori ruolo;
c) omissis.
3. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dall'Ufficio e' obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti>>.

[11] Incarico inserito con delibera CPGA del 24 gennaio 2020.

TABELLA B)[12]

POSIZIONI DI FUORI RUOLO OBBLIGATORIO AI SENSI DELLA L. N. 190/2012, COME MODIFICATA DAL D.L. 90/2014. PER QUESTE FIGURE L'AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICO POTRA' ESSERE NEGATA SOLO IN PRESENZA DI COMPROVATE PREVALENTI ESIGENZE DI SERVIZIO RELATIVE ALL'IMPOSSIBILITA' DI ORDINARIO FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO DI PROVENIENZA, IN BASE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 2, CO. 3, D.P.R. N. 418/1993 E 13, CO. 2, D.L. N. 217/2001.
L'AUTORIZZAZIONE NON VERRA' MAI CONCESSA IN CASO DI SUPERAMENTO DEL CONTINGENTE MASSIMO DI 26 UNITA' E DEL LIMITE TEMPORALE DI 10 ANNI DI PERMANENZA F.R.

TIPO DI INCARICO	NORME DI RIFERIMENTO	OSSERVAZIONI
B1) Segretario Generale presso la Presidenza della Repubblica	- art. 9, co. 1 e 2, l. n. 1077 /1948; - artt. 2, co. 3, e 9, co. 2, d.P.R. 418/1993; - art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; - art. 29, co. 4, legge n. 186/1982; - art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[13].	L'art. 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948 stabilisce che il collocamento f.r. del personale delle amministrazioni pubbliche presso la Presidenza della repubblica deve avvenire nel rispetto dei limiti numerici previsti dai singoli ordinamenti.

12 Tabella modificata con delibera del 24 gennaio 2020.

13 art. 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948:
<<Per le esigenze degli uffici del Segretariato generale può essere distaccato personale di Amministrazioni pubbliche, con provvedimento dell'Amministrazione da cui il personale stesso dipende.
Detto personale è collocato nella posizione di comando o di fuori ruolo, salva, in questo ultimo caso, l'osservanza dei limiti numerici e di grado previsti per ciascuna Amministrazione>>.
art. 2, co. 3, d.p.r. n. 418/1993:
<< 3. Ai fini del conferimento o dell'autorizzazione, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sulla base di criteri oggettivi e previamente adottati, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l'attività d'istituto, anche sotto il profilo della durata dell'incarico medesimo e dell'impegno richiesto, il numero complessivo dei magistrati amministrativi utilizzati dall'amministrazione richiedente.>>.
art. 9, co. 2, d.p.r. n. 418/1993 *in parte qua*:
<<2. Le cariche ricoperte presso… la Presidenza della Repubblica…determinano il collocamento fuori ruolo>>.
art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001:
<<1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

		Sia l'art. 9, co. 2, d.p.r. n. 418/1993 che l'art. 2, co. 66, l. n. 190/2012 rendono obbligatorio il fuori ruolo in esame. Tuttavia la discrezionalità del C.P.G.A. si sposta a monte, sull'autorizzazione, la quale può trovare ostacolo: - nel superamento del contingente massimo di 26 unità di cui al combinato disposto degli artt. 29, co. 3, l. n. 186/1982, e 13, co. 2, d.l. n. 217/2001; - in una comprovata prevalente esigenza di servizio se risulta impossibile il funzionamento dell'ufficio giudiziario di provenienza (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, co. 3, d.p.r. n. 418/1993, e 13, co. 3, d.l. n. 217/2001); - nel superamento del limite temporale di 10

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.
2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo accoglimento>>.
art. 29, co. 4, l. n. 186/1982:
<< In nessun caso è consentito il collocamento fuori ruolo dei magistrati oltre le 20 unità >>.

		anni di permanenza f.r. sancito dall'art. 1, co. 68, l. n. 190/2012.
B2) I. Segretario Generale presso la Corte Costituzionale	- artt. 2, co. 3, e 9, co. 2, d.P.R. 418/1993; - art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; - art. 29, co. 4, l. n. 186/1982 - art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[14].	Si rinvia a quanto osservato sub B1)

art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012:
<< 66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
Omissis
68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza>>.

[14] art. 9, co. 2, d.p.r. n. 418/1993 *in parte qua*:
<< 2. Le cariche ricoperte presso… la Corte costituzionale…determinano il collocamento fuori ruolo>>.
Per il testo dei restanti artt. v. nota 5.

II. Segretario generale presso autorità indipendenti o di alta amministrazione e garanzia	- artt. 2, co. 3, e 9, co. 2, d.P.R. 418/1993; - art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; - art. 29, co. 4, l. n. 186/1982; - art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[15]	Vedi *supra* quanto osservato per il Segretario Generale presso la Corte costituzionale
III Presidente della Scuola Nazionale dell'amministrazione	- art. 7, co.1 e 2, d.lgs. n. 178/2009; - artt. 2, co. 3, d.P.R. 418/1993; - art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2000 convertito con l. n. 317/2001; - art. 29, co. 4, l. n. 186/1982; - art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[16].	La particolare funzione di questa figura, il suo collocamento istituzionale, la procedura di nomina, come risultanti dal tenore letterale delle norme sancite dal menzionato art. 7, d.lgs. n. 178/2009, impongono di annoverarla fra gli incarichi apicali, ai sensi dell'art. 2, comma 66, L. 190/2012. Si rinvia per il resto a quanto osservato sub B1).
B3) I. Capo di Gabinetto di Ministro con portafoglio	- artt. 2, co. 3, e 9, co. 2, d.P.R. 418/1993; - art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l.	L'art. 13, co. 3, d.l. n. 217/2001, consentiva al C.P.G.A. di valutare

[15] art. 9, comma 2, d.p.r. n. 418/1993 in parte qua:
<< Le cariche ricoperte presso autorità indipendenti o di alta amministrazione e garanzia …determinano il collocamento fuori ruolo>>.
Per il testo dei restanti artt. v. nota 5.

[16] art. 7, co. 1 e 2, d.lgs. n. 178/2009:
<<1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ed è scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari, alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione e tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.>>.
Per il testo dei restanti artt. v. nota 5.

	n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; - art. 29, co. 4, l. n. 186/1982 - art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[17].	discrezionalmente la concessione del fuori ruolo per gli incarichi di diretta collaborazione governativa; tale disciplina è stata implicitamente abrogata dall'art. 2, co. 66, l. n. 190/2012, che impone, invece, il fuori ruolo. Tuttavia la valutazione del C.P.G.A. si sposta a monte, sull'autorizzazione all'incarico, secondo quanto già osservato sub B1 cui si rinvia.
B4) Direttore dell'Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali della Presidenza della Repubblica	- artt. 4, co. 1, e 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948; - art. 4, co. 4, d.p.r. 26 luglio 2005, n. 60/N; - artt. 2, co. 3, d.p.r. 418/1993; - art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; - art. 29, co. 4, l. n. 186/1982; - art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[18].	L'art. 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948 stabilisce che il collocamento f.r. del personale delle amministrazioni pubbliche presso la Presidenza della repubblica deve avvenire nel rispetto dei limiti numerici previsti dai singoli ordinamenti. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, co. 1, l. n. 1077/1948, e 1, co. 4, e 4, co. 4, d.p.r. n. 60/N/2005, il direttore dell'Ufficio per gli affari giuridici è in posizione subordinata rispetto al Segretario generale.

17 Per il testo degli artt. richiamati v. nota 5.

18 **art. 4, co. 1, l. n. 1077/1948:**
<<Lo stato giuridico ed economico e gli organici del personale addetto alla Presidenza sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica. Lo stato giuridico ed economico del Segretario generale e' stabilito nelle forme indicate nel secondo comma dell'art. 3.>>.
art. 4, co. 4, d.p.r. n. 60/N/2005:
<<Gli Uffici del Segretariato generale sono: omissis - L'Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali>>.

B5) I. Capo di Gabinetto di Ministro senza portafoglio	- artt. 2, co. 3, e 9, co. 2, d.P.R. 418/1993; - art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; - art. 29, co. 4, l. n. 186/1982 - art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[19].	Si rinvia a quanto osservato sub B1) e B3). Si evidenzia, ai fini delle valutazioni riservate al CPGA ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. b) della presente delibera, la peculiare posizione ordinamentale dei Ministri senza portafoglio, la cui presenza al governo è meramente eventuale e può non accompagnarsi alla direzione di un dipartimento.
B6) Capo ufficio legislativo di Ministro con portafoglio	- artt. 2, co. 3; - art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; - art. 29, co. 4, l. n. 186/1982; - art. 1, co. 66 (come modificato dall'art. 8 d.l. 90/2014) e 68, l. n. 190/2012.	Si rinvia a quanto osservato sub B1) e B3).
B7) […] [20]		
B8) Consigliere giuridico "capo" o responsabile di un ufficio di Autorità indipendente **B9)** […][21] **B10)** […][22]	- art. 1, co. 66 (come modificato dall'art. 8 d.l. 90/2014) e 68, l. n. 190/2012.	Si rinvia a quanto osservato sub B1) e B3).

19 Per il testo degli artt. richiamati v. nota 5.

20 Incarico è stato eliminato dalla tabella B7 con delibera CPGA del 24 gennaio 2020, in quanto già presente nella tabella C. L'incarico era il seguente: "Consigliere giuridico personale del Ministro dell'Interno, il Consigliere giuridico personale del Ministro della Difesa".

21 Incarico inserito nella tabella C con delibera del 24 marzo 2017. L'incarico era il seguente: *"Capo del settore legislativo di Ministro senza portafoglio".*

22 Incarico inserito nella tabella C "fuori ruolo facoltativo" ed eliminato dalla tabella B10 con delibera CPGA del 24 gennaio 2020. L'incarico era il seguente: "vice capo di gabinetto unico o vicario di Ministro con portafoglio".

B11) capo di gabinetto di Presidente di Regione [23] **B12)** […][24] **B13)** […][25] **B14)** […][26] **B15)** […] [27] **B16)** […][28] **B17)** […] [29]		
B18) […] [30] **B19)** Vice capo del D.A.G.L. unico o vicario[31]		

23 Testo modificato con delibera del 5 maggio 2017. Il testo precedente era il seguente: *"capo di gabinetto o, in sua vece, il consigliere giuridico unico di Presidente di Regione"*.
24 Incarico inserito nella tabella C "fuori ruolo facoltativo" ed eliminato dalla tabella B12 con delibera CPGA del 24 gennaio 2020. L'incarico era il seguente: "*vice capo di gabinetto non vicario o non unico di Ministro con portafoglio o comunque di Ministro senza portafoglio*".
25 Incarico inserito nella tabella C "fuori ruolo facoltativo" ed eliminato dalla tabella B13 con delibera CPGA del 24 gennaio 2020. L'incarico era il seguente: "Capo segreteria di Ministro o di vice ministro".
26 Incarico inserito nella tabella C "fuori ruolo facoltativo" ed eliminato dalla tabella B14 con delibera CPGA del 24 gennaio 2020. L'incarico era il seguente: *"Presidente OIV"*.
27 Incarico inserito nella tabella C con delibera del 5 maggio 2017. L'incarico era il seguente: *"consigliere giuridico "semplice" di Ministero"*.
28 Incarico inserito nella tabella C "fuori ruolo facoltativo" ed eliminato dalla tabella B16 con delibera CPGA del 24 gennaio 2020. L'incarico era il seguente: *"Componente OIV"*.
29 Incarico inserito nella tabella C con delibera del 5 maggio 2017. L'incarico era il seguente: *"capo segreteria di sottosegretario"*.
30 Incarico inserito nella tabella C con delibera del 5 maggio 2017. L'incarico era il seguente: *"consiglieri giuridici a qualunque titolo di altri organi regionali o di enti locali (ove si ritenga applicabile la legge Severino)"*
31 Incarico eliminato dalla tabella A2 ed inserito nella Tabella B con delibera CPGA del 24 gennaio 2020.

TABELLA C)

POSIZIONI DI FUORI RUOLO FACOLTATIVO. PER QUESTE FIGURE SIA L'AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICO CHE IL COLLOCAMENTO IN FUORI RUOLO SONO RIMESSI ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL C.P.G.A. INCENTRATA SUL RIGOROSO APPREZZAMENTO DELLE CONDIZIONI STABILITE DAGLI ARTT. 29, CO. 1, 2 E 3, L. N. 186/1982 E 9, CO. 1, D.P.R. N. 418/1993.
L'AUTORIZZAZIONE NON VERRA' MAI CONCESSA IN CASO DI SUPERAMENTO DEL CONTINGENTE MASSIMO DI 26 UNITA' E DEL LIMITE TEMPORALE DI 10 ANNI DI PERMANENZA F.R.
RIMANGONO FERMI GLI ULTERIORI LIMITI E CONDIZIONI SANCITI DAI SU MENZIONATI ARTICOLI.

TIPO DI INCARICO	NORME DI RIFERIMENTO	OSSERVAZIONI
Capo del settore legislativo di Ministro senza portafoglio **** Incarico aggiunto con delibera del 24 marzo 2017*** Consigliere giuridico "semplice" di Ministero **** Incarico aggiunto con delibera del 5 maggio 2017*** Capo segreteria di sottosegretario **** Incarico aggiunto con delibera del 5 maggio 2017*** Consiglieri giuridici a qualunque titolo di altri organi regionali o di enti locali (ove si ritenga applicabile la legge Severino) **** Incarico aggiunto con delibera del 5 maggio 2017***	art. 1, co. 66 (come modificato dall'art. 8 d.l. 90/2014) e 68, l. n. 190/2012.	Si rinvia a quanto osservato sub B1) e B3).

~~Capo ufficio legislativo di Ministro con portafoglio~~ **** Punto aggiunto con delibera del 21 marzo 2014*** ***** vedi tabella B, modificata con delibera del 4 dicembre 2015 (lettera B6)***	**- artt. 2, co. 3;** **- art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001;** **- art. 29, co. 4, l. n. 186/1982;** **- art. 1, co. 66 e 68, l. n. 190/2012**	
Consigliere giuridico personale del Ministro dell'interno **** Punto aggiunto con delibera del 21 marzo 2014***	**- artt. 11 e 12 d.p.r. n. 98/2002;** **- artt. 2, co. 3, d.P.R. 418/1993;** **- art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001;** **- art. 29, co. 3, l. n. 186/1982** **- art. 1, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[32].**	
Consigliere giuridico personale del Ministro della difesa	**- art. 14, co. 5, e 15, co. 3, d.p.r. n. 90/2010;** **- artt. 2, co. 3, d.P.R. 418/1993;** **- art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l.**	

Per il testo dei restanti artt. vedi nota 5.

[32] artt. 11 d.p.r. n. 98/2002:

<<1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è assegnato nei limiti di seguito stabiliti.

2. All'Ufficio Stampa e Comunicazione, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria particolare del Ministro, alla Segreteria tecnica del Ministro e alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, possono essere addetti, nel limite del trenta per cento del personale complessivamente ad essi assegnato, ivi comprese per le Segreterie dei Sottosegretari le posizioni di vertice, dipendenti di amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa>>.

art. 12 d.p.r. n. 98/2002

<<1. Il Ministro può avvalersi di Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero nel numero massimo di sei, fra cui un Consigliere diplomatico. Nell'ambito dello stesso contingente, il Ministro può nominare un Consigliere per la programmazione strategica e un Consigliere per le politiche della formazione....

7.. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione si provvede nell'ambito degli Uffici stessi>>.

Per il testo dei restanti artt. v. nota 5.

**** Punto aggiunto con delibera del 21 marzo 2014***	**n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001;** **- art. 29, co. 4, l. n. 186/1982;** **- art. 1, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[33].**	
Capo ufficio legislativo di Ministro senza portafoglio	**- artt. 2, co. 3, d.P.R. 418/1993;** **- art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001;** **- art. 29, co. 4, l. n. 186/1982** **- art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[34].**	Si rinvia a quanto osservato sub B4 in relazione al Capo di Gabinetto di Ministro senza portafoglio.

[33] art. 14, co. 5, d.p.r. n. 90/2010:
<<5. Il Ministro può nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonché fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro>>.
art. 15, co. 3, d.p.r. n. 90/2010:
<<3. L'ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari……Il Capo dell'Ufficio opera in raccordo con il Consigliere giuridico del Ministro, se nominato>>.
Per il testo dei restanti artt. v. nota 5.
[34] Per il testo degli artt. richiamati v. nota 5.

Incarico di carattere continuativo che non consenta il regolare esercizio delle funzioni di istituto	**- art. 9, co. 1, d.p.r. n. 418/1993;** **- art. 2, co. 68, l. n. 190/2012;** **- art. 29, co. 1, 2 e 3, l. n. 186/1982[35].**	L'incarico non è apicale né semiapicale, quindi è al di fuori della portata applicativa della l. n. 190/2012, ad eccezione del limite massimo decennale di durata del f.r., nell'arco della vita lavorativa del medesimo magistrato, sancito dal co. 68, della menzionata l. n. 190; il collocamento fuori ruolo resta del tutto facoltativo ed assoggettato agli ulteriori stringenti limiti funzionali, temporali e di legittimazione sanciti dagli artt. 9, co. 1, d.p.r. n. 418 cit. e 29, co. 1, 2 e 3, l. n. 186 cit., di seguito elencati: - 4 anni minimo di espletamento di funzioni di istituto, prima che il magistrato possa accedere al f.r.;- durata massima del f.r. 3 anni consecutivi; - obbligo del rientro e permanenza in ruolo minima per almeno un biennio con effettivo esercizio delle funzioni di istituto; - svolgimento nella

[35] art. 9, co. 1, d.p.r. n. 418/1993:
<<1. Il Consiglio di presidenza, fermo quanto disposto dall'art. 29 della legge 27 aprile 1982, n. 186, determina criteri integrativi per il collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi, anche al fine di evitare il cumulo di incarichi.>>.
art. 29, co. 1, 2 e 3, l. n. 186/1982:
<<Il collocamento fuori ruolo può essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni.
Fermo restando il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, la permanenza fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.
È consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962. n. 1114>>.
Per il testo dell'art. 2, co. 68, l. n. 190/2012 v. nota 5.

		posizione di f.r. di funzioni giuridico amministrative anche presso enti o organismi internazionali.
Vice Capo D.A.G.L. non unico o vicario[36]		
Addetto al D.A.G.L. della Presidenza del Consiglio dei Ministri	**art. 6, co. 1, d.lgs. n. 303/1999**[37]**.**	*Idem* come sopra
Addetto al Segretariato generale o all'Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali della Presidenza della Repubblica	**artt. 4, co. 1 e 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948**[38]**.**	*Idem come sopra*
Esperto presso l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione	**art. 1, co. 22 *bis*, d.l. n. 181/2006**[39]**.**	*Idem* come sopra A seguito della soppressione della segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione (ad opera dell'art. 7, co. 3, lett. a), d.l. n. 95/2012), il collocamento f.r. può essere concesso esclusivamente in favore dei componenti esperti della medesima Unità.

[36] Incarico inserito con delibera CPGA del 24 gennaio 2020.

[37] **art. 6, comma 1, d.lgs. n. 303/1999**
<<…Al Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A tale personale si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 9>>.

[38] Per il testo degli artt. 4, co. 1, e 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948, v. note 7 e 11.

[39] **art. 1, co. 22 bis, d.l. n. 181/2006**
<<Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria

Incarico dirigenziale presso le Agenzie fiscali	**art. 6, co. 21 *sexies*, d.l. n. 78/2010[40].**	*Idem* come sopra
Incarichi di docenza: - **Docente presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione**	**- art. 9, co. 2, d.p.r. n. 418/1993;** **- art. 5, co. 1 e 2, d.m. n. 301/2000;** **- art. 4 septies, co. 2, d.l. n. 97/2008** **- art. 10, co. 1 e 2, d.lgs. n. 178/2009[41].**	*Idem* come sopra Si precisa che i docenti della S.S.P.A., a differenza del Presidente della medesima istituzione, non svolgono né funzioni apicali né semiapicali;

tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303… Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti>>.

[40] art. 6, co. 21 sexies, d.l. n. 78/2010

<<2.… Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti>>.

[41] art. 9, co. 2, d.p.r. n. 418/1993:

<<…È altresì collocato fuori ruolo il magistrato che sia autorizzato dal Consiglio di presidenza a svolgere attività di insegnamento, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382>>.

art. 10, co. 1 e 2, d.lgs. n. 178/2009:

*<<1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore a trenta, con propria delibera, secondo la procedura di cui all'*articolo 15*, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile. Essi sono scelti tra professori universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui all'*articolo 15*. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.*

2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico conservano il trattamento economico in godimento.>>.

art. 4 *septies*, co. 2, d.l. n. 97/2008:

<<2…La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi di personale docente collocato, per un periodo non superiore a tre anni eventualmente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.>>.

art. 5, co. 1 e 2, d.m. n. 301/2000:

<<1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con professionalità e competenze utili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra e se non inquadrato, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento.

2. Il personale docente di cui al comma 1 è, comunque, scelto tra professori universitari in posizione di aspettativa senza assegni vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni pubbliche: i docenti incaricati

- **Docente presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze**		pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione della l. n. 190/2012; lo stesso vale per i docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze
vice capo di gabinetto unico o vicario di Ministro con portafoglio[42]		
vice capo di gabinetto non vicario o non unico di Ministro con portafoglio o comunque di Ministro senza portafoglio[43]		
Capo segreteria di Ministro o di vice ministro[44]		
Presidente OIV[45]		
componente OIV[46]		

temporaneamente possono essere altresì scelti tra esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalità.>>.

[42] Incarico inserito con delibera C.P.G.A. del 24 gennaio 2020 (eliminato dalla tabella B ed inserito nella C "fuori ruolo facoltativo").
[43] Incarico inserito con delibera C.P.G.A. del 24 gennaio 2020 (eliminato dalla tabella B ed inserito nella C "fuori ruolo facoltativo").
[44] Incarico inserito con delibera C.P.G.A. del 24 gennaio 2020 (eliminato dalla tabella B ed inserito nella C "fuori ruolo facoltativo").
[45] Incarico inserito con delibera C.P.G.A. del 24 gennaio 2020 (eliminato dalla tabella B ed inserito nella C "fuori ruolo facoltativo").
[46] Incarico inserito con delibera C.P.G.A. del 24 gennaio 2020 (eliminato dalla tabella B ed inserito nella C "fuori ruolo facoltativo").

Allegato 2

NOTA ESPLICATIVA SULL'ASPETTATIVA

A) Componenti delle Autorità indipendenti, delle Agenzie e delle Commissioni di cui all'art. 1, co. 5, d.l. n. 98/2011

Per questi incarichi l'aspettativa è prevista dall'art. 1, comma 5, e relativo ALL. B, del d.l. 98/2011, che sostituisce *in parte qua*, in quanto norma speciale e successiva, le precedenti disposizioni sul fuori ruolo.
L'art. 1, co. 5, così recita: "*I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza".*
A sua volta l'allegato B cita le seguenti autorità, commissioni e agenzie:

A1) *Autorità amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 compresa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d'Italia;*
A2) *Commissione nazionale per la società e borsa - CONSOB;*
A3) *Agenzia italiana del farmaco;*
A4) *Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;*
A5) *Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV;*
A6) *Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S;*
A7) *Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;*
A8) *Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA;*
A9) *Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. – ARAN;*
A10) *DigitPA;*
A11) *Agenzia nazionale per il turismo;*
A12) *Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;*
A13) *Agenzia per la sicurezza nucleare;*
A14) *Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale;*
A15) *Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;*
A16) *Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche".*

L'elenco ISTAT 2012 indica le seguenti Autorità amministrative indipendenti:

- *Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);*
- *Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;*
- *Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);*
- *Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP);*
- *Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);*
- *Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG);*
- *Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;*

- *Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);*
- *Garante per la protezione dei dati personali".*

Quindi, per i componenti di tutte queste amministrazioni, comprese le autorità indipendenti citate nell'elenco ISTAT, il regime ora previsto è quello dell'aspettativa, anche in deroga ad eventuali norme precedenti che prevedevano il fuori ruolo.
A tale nuovo regime (aspettativa) sono assoggettati tutti i componenti, compreso il presidente, in quanto la nuova disciplina parla genericamente di "componenti", senza operare alcuna distinzione per la figura del presidente.
Si osserva, infine, che vi sono alcune autorità indipendenti non menzionate nell'All. B del d.l. n. 98/2011 e neppure nel correlato elenco ISTAT (è il caso dell'Autorità garante per l'infanzia, istituita dall'art. 2, co. 3, l. n. 112/2011, e dell'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'art. 37, co. 1 e 1 *ter,* d.l. n. 204/2011). Deve però ritenersi, per evidenti ragioni di coerenza sistematica, che l'art. 1, co. 5, d.l. n. 98/2011 abbia prodotto un implicito effetto abrogativo dell'art. 7 *vicies quinquies* del d.l. n. 7/2005 nella parte in cui prevede il fuori ruolo obbligatorio per i componenti delle autorità indipendenti e che, pertanto, i relativi incarichi, ancorché svolti presso un'autorità indipendente non compresa nell'All. B del dl. 98/2011 e/o nel correlato elenco ISTAT, siano comunque sottoposti, in via analogica, al regime dell'aspettativa di cui all'art. 1, co. 5, d.l. n. 98/2011.

B) Collocamento in aspettativa per candidatura politica o per mandato elettorale - Presidente di giunta regionale

Rimangono ferme le norme vigenti e i criteri deliberati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in relazione al collocamento in aspettativa per candidatura politica o per mandato elettorale (v. voce n. 27 della Raccolta delle norme e dei criteri).
Con specifico riferimento alla figura del Presidente della Giunta regionale, la stessa è priva di regolamentazione specifica, giacché l'art. 1, co. 70, l. n. 190/2012 si limita ad escludere l'applicabilità della l. n. 190/2012 agli incarichi elettivi. Tuttavia, il carattere altamente politico dell'incarico, la sua natura elettiva diretta (art. 122, co. 5 Cost.), e la funzione di vertice di governo esercitata dal presidente della giunta regionale (art. 121, co. 3 e 4, Cost.), inducono ad assimilarlo analogicamente alle figure per le quali è espressamente previsto il regime dell'aspettativa per candidatura politica o per mandato elettorale.

C) Collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 23 *bis*, co. 3, d.lgs. n. 165/2001

Costituiscono ragioni ostative al collocamento in aspettativa per questo titolo:
1) il superamento del contingente massimo di 26 unità contemporaneamente in fuori ruolo o in aspettativa tra Consiglio di Stato e T.A.R.;
2) il superamento del periodo decennale massimo di fuori ruolo (sia o meno continuativo) e/o di aspettativa maturato dal magistrato richiedente;

3) prevalenti esigenze di servizio.

APPENDICE STORICA

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (CODICE DEGLI APPALTI)

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.)

Art. 6. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Provvedimento abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CRITERI GENERALI SUL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

Delibera del Consiglio di Presidenza del 6 maggio 2010

Art. 1. *Disposizioni generali.*

1. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi avviene nel rispetto della normativa vigente e secondo i criteri individuati nei successivi articoli.

2. Il collocamento fuori ruolo può essere:

a) "obbligatorio", nelle ipotesi in cui una espressa disposizione di legge prescriva il collocamento fuori ruolo;

b) "facoltativo", quando, al di fuori dei casi suddetti, il collocamento fuori ruolo viene disposto, con il consenso dell'interessato, in conseguenza della ritenuta impossibilità o inopportunità del contemporaneo svolgimento delle funzioni istituzionali e dell'incarico extra-istituzionale.

3. Nelle ipotesi di collocamento fuori ruolo "obbligatorio" il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa autorizza contestualmente l'assunzione dell'incarico e il collocamento fuori ruolo.

4. Nelle ipotesi di collocamento fuori ruolo "facoltativo", sono rimessi alla valutazione discrezionale del Consiglio tanto il rilascio della autorizzazione alla assunzione dell'incarico quanto il collocamento fuori ruolo.

5. Il magistrato collocato fuori ruolo non può beneficiare di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento. Possono essere autorizzati solamente incarichi strettamente connessi a quello che ha determinato il fuori ruolo. (1)

6. Il collocamento fuori ruolo non può essere disposto, ove non diversamente stabilito dalle norme, se il magistrato non ha compiuto almeno quattro anni di funzioni di istituto. (2).

7. I collocamenti fuori ruolo, diversi da quelli presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, per i quali non sia previsto un termine, sono autorizzati per un periodo non superiore a tre anni consecutivi.(3).

---

(1) Vds. d.P.R. n. 418/1993 art. 9, comma 1. "Il Consiglio di presidenza, fermo quanto disposto dall'art. 29 della legge 27 aprile 1982 n. 186, determina criteri integrativi per il collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi, anche al fine di evitare il cumulo degli incarichi."

(2) Art. 29, comma 1, della legge n. 186/1982

(3) Art. 29, comma secondo, della legge n. 186/1986; art. 2 legge n. 1018/1950

***Art. 2**. Numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo*

1. Il totale dei magistrati collocati fuori ruolo non può superare il numero massimo di 26.
2. Il raggiungimento del numero massimo costituisce motivo ostativo per l'autorizzazione al collocamento fuori ruolo facoltativo.
3. Il fuori ruolo obbligatorio deve essere sempre autorizzato.
4. Il numero massimo si raggiunge in ordine di priorità con:
   a) incarichi in posizione di fuori ruolo previsti dalle norme come inderogabili ma con facoltà da parte del CPGA di valutare motivate e specifiche ragioni ostative per l'accoglimento (1);
   b) incarichi di fuori ruolo puramente facoltativi (questi ultimi, per un massimo di 20).
5. In presenza di ulteriori richieste di autorizzazione per incarichi di fuori ruolo obbligatori, allorché il numero massimo sia stato già raggiunto, il Consiglio di Presidenza:
   a) autorizza in ogni caso il collocamento fuori ruolo obbligatorio;
   b) vieta ulteriori collocamenti fuori ruolo facoltativi.
6. L'autorizzazione al fuori ruolo facoltativo deve contenere l'avviso della facoltà di richiamo in ruolo prima della scadenza fissata, iniziando di norma dai magistrati che si trovano fuori ruolo da più lungo tempo.
7. Il richiamo in ruolo avverrà al completamento dell'intero semestre.
8. Le disposizioni dei precedenti commi non trovano applicazione alle ipotesi di collocamento fuori ruolo presso il Consiglio della giustizia amministrativa presso la Regione siciliana.

---

(1) Art. 13, comma 3, d. l n. 217/2001 convertito con legge n. 317/2001

***Art. 3**. Collocamento fuori ruolo obbligatorio.*

1. I collocamenti fuori ruolo obbligatori sono autorizzati per il periodo di durata previsto dalle relative disposizioni di legge.

***Art. 4.** Collocamento fuori ruolo facoltativo*

1. Fuori dai casi di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), e 3, il Consiglio dispone – compatibilmente con le esigenze di istituto - il collocamento fuori ruolo per l'assunzione di incarichi, di carattere continuativo e comunque di particolare rilevanza istituzionale, che richiedano pieno impegno personale o che diano

luogo a situazioni che possano apparire non completamente conciliabili con il contemporaneo svolgimento delle funzioni di istituto.

2. I collocamenti fuori ruolo di cui al comma 1, ove non diversamente disposto dalla legge, non possono superare la durata di tre anni, non immediatamente prorogabile se non dopo un rientro in ruolo di due anni.(1)

3. In attesa della completa attuazione della disciplina relativa alla formazione del personale di magistratura, nelle ipotesi di collocamento fuori ruolo per motivi di studio e ricerca scientifica, anche presso istituzioni giurisdizionali straniere o internazionali (2):

   a) il magistrato interessato deve presentare apposita istanza, di massima, entro il 30 giugno di ciascun anno;

   b) il Consiglio autorizza, di massima, il collocamento fuori ruolo dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo;

   c) possono essere autorizzati, per ogni anno, non più di un consigliere di Stato e tre magistrati dei T.a.r.;

   d) l'attività di studio e di ricerca scientifica deve essere valutata dal Consiglio di utilità per la giustizia amministrativa, acquisito il parere dell'Ufficio studi, massimario e formazione;

   e) in presenza di un numero di domande, meritevoli di accoglimento, superiore rispetto a quello massimo previsto dalla lettera c), sarà autorizzato il magistrato che, in base al seguente ordine di priorità:

      1) non abbia mai fruito di precedente collocamento fuori ruolo per ragioni di studio e ricerca scientifica;

      2) non abbia mai fruito di precedenti collocamenti fuori ruolo a qualsivoglia titolo;

      3) possieda una maggiore anzianità di ruolo nella qualifica;

   f) non possono essere accolte domande di magistrati che non abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio in ruolo ;

   g) i risultati dell'attività di studio e ricerca scientifica devono essere trasmessi all'Ufficio studi, massimario e formazione;

---

(1) Art. 29, comma secondo, della legge n. 186/1986.
(2) Art. 9, comma secondo, del d.P.R. n. 418/1993).

Art. 5. *Tabella riepilogativa*

In apposita Tabella sono riepilogati gli incarichi fuori ruolo, con indicazione della natura obbligatoria o facoltativa, della durata e dell'autorità presso la quale sono svolti.

Art. 6. *Trasferimenti dei magistrati*

1. I magistrati collocati fuori ruolo lasciano libero il posto previsto dalla dotazione organica nella sede di servizio, se non altrimenti disposto dalla legge.

   Detto posto viene considerato vacante ai fini della copertura mediante trasferimento o nuova assegnazione ove si tratti di magistrato dei T.a.r.

   Il posto lasciato libero dal magistrato del Consiglio di Stato viene coperto con la procedura di cui all'articolo 19 della legge n. 186 del 1982.

2. I magistrati in posizione di fuori ruolo non partecipano alle procedure di trasferimento per tutta la durata della permanenza fuori ruolo.

3. I magistrati dei T.a.r. che rientrano in ruolo da collocamento fuori ruolo, diverso da cariche politiche, nazionali e regionali o in enti locali, di cui al comma successivo, sono assegnati alla sede di provenienza, se sussiste la disponibilità di posti nella dotazione organica. In caso contrario, sono assegnati d'ufficio ad altra sede scelta tra quelle che presentano maggiori esigenze di copertura, nei limiti dei posti vacanti, tenendo conto delle eventuali preferenze manifestate dall'interessato. Il magistrato destinato a sede diversa da quella originaria, ha precedenza per rientrare nella sede di provenienza limitatamente alla prima tornata di trasferimenti.

4. I magistrati dei T.a.r. che rientrano in ruolo dall'esercizio di funzioni di parlamentare nazionale od europeo oppure membro di esecutivo o assemblea regionale o di ente locale o di titolare di incarico di diretta collaborazione con gli organi predetti:

   a) sono assegnati a sedi in regione diversa da quella del collegio elettorale ove è stato eletto o abbia rivestito incarichi regionali o in enti locali, tenendo conto delle eventuali preferenze manifestate dall'interessato;

   b) non possono essere assegnati alle sedi originarie per un periodo di tre anni.

Art. 7. *Cessazione dall'incarico e rientro in ruolo*

1. Il magistrato in posizione di fuori ruolo ha l'obbligo di segnalare, entro cinque giorni, la cessazione dell'incarico, ai fini del rientro in ruolo.

2. Alla cessazione dell'incarico, il magistrato deve essere assegnato per almeno 12 mesi a sezioni che non abbiano competenza in affari attinenti alla amministrazione presso la quale ha prestato la propria attività. Qualora il magistrato faccia parte di organo giudiziario a competenza regionale o subregionale non articolato in sezioni, ovvero di organo le cui sezioni abbiano tutte competenza su affari della specie, ovvero dell'adunanza plenaria, l'interessato non potrà partecipare, per il detto periodo, a collegi che decidono su questioni in cui sia parte l'amministrazione in questione.

Art. 8. *Norme finali e di abrogazione*

1. La presente delibera si applica al collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi successivo alla sua emanazione.

2. Sono abrogate le delibere del Consiglio concernenti la materia del collocamento fuori ruolo in data 20 dicembre 1995, 28 febbraio 1997, 29 ottobre 1998, 20 settembre 2001, 15 maggio 2008 e 23 ottobre 2009.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 febbraio 1997

Art. 1. *Principi*

1. La presente delibera disciplina il rilascio, da parte del Consiglio di Presidenza, delle autorizzazioni ad assumere incarichi extra-istituzionali che, per espressa disposizione di legge o per motivi di opportunità, non possano essere espletati dai magistrati amministrativi se non in posizione di fuori ruolo.
2. Il collocamento fuori ruolo, che, in base all'art. 29 della legge 27 aprile 1982, è consentito soltanto per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato ovvero enti ed organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962 n. 1114, si intende come:
   a) "obbligatorio", nelle ipotesi in cui una espressa disposizione di legge prescrive il collocamento fuori ruolo nel presupposto della necessità di un'attività a tempo pieno;
   b) "facoltativo", quando, al di fuori dei casi suddetti, il collocamento fuori ruolo viene disposto, con il consenso dell'interessato, in conseguenza della ritenuta impossibilità, incompatibilità o inopportunità del contemporaneo svolgimento delle funzioni istituzionali e dell'incarico extra-istituzionale.
3. Nell'ambito dei collocamenti fuori ruolo "obbligatori" occorre ulteriormente distinguere a seconda che le disposizioni che li prevedono stabiliscano o meno un termine di durata dell'incarico, determinato o determinabile, intendendosi a termine determinabile gli incarichi fiduciari presso autorità istituzionali e di governo in relazione alla durata del mandato.
4. Nelle ipotesi di fuori ruolo "obbligatorio" di cui alla lettera a) del comma 2 il rilascio dell'autorizzazione per l'assunzione dell'incarico, spettante al Consiglio di Presidenza, comporta automaticamente il collocamento fuori ruolo.

Nelle ipotesi di collocamento fuori ruolo "facoltativo", di cui alla lettera b), sono rimessi alla valutazione discrezionale del Consiglio di Presidenza tanto il rilascio della autorizzazione alla assunzione dell'incarico quanto il collocamento fuori ruolo.

Art. 2. *Collocamento fuori ruolo obbligatorio*

1. Il collocamento fuori ruolo obbligatorio è regolato in conformità dell'art. 2 comma 5 della legge 21 dicembre 1950 n. 1018, richiamato dall'art. 29 comma 2 della legge n. 186/82, nonchè in conformità delle altre disposizioni di legge che in relazione alle singole fattispecie prevedono l'assunzione da parte di magistrati amministrativi di impegni a tempo pieno presso singole amministrazioni dello Stato.
2. I collocamenti fuori ruolo previsti a termine determinato vengono autorizzati per il periodo massimo di durata previsto dalle singole normative; i collocamenti fuori ruolo previsti a termine determinabile vengono autorizzati per la durata dell'organo (ad es. capo di gabinetto).
3. I collocamenti fuori ruolo per i quali non è previsto un termine, nè determinato nè determinabile, vengono autorizzati per un periodo non superiore a tre anni consecutivi, non prorogabile.

   Per gli incarichi di Capo di Gabinetto di Ministri con portafoglio, Capo Dipartimento, Vice Capo Dipartimento, Segretario Generale e Vice Segretario Generale tale limite è elevato a cinque anni.[47]
4. In considerazione del fatto che i magistrati amministrativi, grazie alla loro particolare esperienza giuridico-amministrativa, vengono chiamati a svolgere funzioni di collaborazione diretta con le massime autorità dello Stato nell'interesse di queste ultime, e non già, come previsto in via generale per l'istituto del collocamento fuori ruolo dei pubblici impiegati disciplinato dall'art. 58 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, nell'interesse della amministrazione di appartenenza, si può prescindere dal tetto numerico massimo dei magistrati per i quali è consentito il collocamento fuori ruolo (oltre naturalmente a quanto concerne il Consiglio di Giustizia Amministrativa Reg. Siciliana) nei seguenti casi:

   a) magistrati di cui venga richiesto il collocamento fuori ruolo per svolgere le funzioni di Segretario generale della Presidenza della Repubblica o per ricoprire analoghe cariche presso il Parlamento, la Corte Costituzionale o presso autorità amministrative indipendenti o di garanzia;

   b) magistrati di cui venga richiesto il collocamento fuori ruolo per assumere la responsabilità degli uffici di diretta collaborazione del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 18 L. n. 400/88;

   c) magistrati di cui venga richiesto il collocamento fuori ruolo per svolgere le funzioni di capo di gabinetto di ministri con portafoglio e, limitatamente al Ministero delle finanze, di capo ufficio legislativo.

Art. 3. *Collocamento fuori ruolo facoltativo*

1. Fuori dai casi di cui all'art. 2, il Consiglio di Presidenza dispone il collocamento fuori ruolo per l'assunzione di incarichi, di carattere

[47] Capoverso aggiunto con delibera del 20 settembre 2001.

continuativo e comunque di particolare rilevanza istituzionale, che richiedano pieno impegno personale e/o che diano luogo a situazioni che possano apparire non completamente conciliabili con il contemporaneo svolgimento delle funzioni di istituto. Il Consiglio di Presidenza valuta, di volta in volta, la sussistenza di eventuali motivi di inopportunità alla permanenza in ruolo in relazione all'assunzione degli incarichi previsti dal presente articolo.

2. I collocamenti fuori ruolo di cui al comma 1 non possono superare in alcun caso la durata di tre anni.[48]

Per le tipologie di incarichi di cui all'art 2, punto 3, secondo comma dei presenti criteri il nuovo regime della durata massima ***quinquennale*** *del fuori ruolo si applica con immediatezza, anche in deroga al periodo di rientro in ruolo per due anni, di cui all'art. 29, comma 2, della Legge n. 186/1982;*

Nell'ambito del periodo massimo quinquennale va riportata anche l'ipotesi di due o più distinti e successivi incarichi di diretta collaborazione;
A regime, considerato che la "deroga" di cui parla la norma (art. 13 L. 317/01), è riferita esclusivamente alla "durata dell'incarico", fra un periodo quinquennale e l'altro deve essere mantenuto quanto meno il periodo biennale di servizio di cui al citato articolo 29.[49]

Art. 4. *Disposizioni comuni*

1. Il collocamento fuori ruolo non può in alcun caso essere disposto nei confronti di magistrati che non abbiano almeno 4 anni di servizio di istituto ovvero non siano ancora trascorsi due anni dalla cessazione di un precedente collocamento fuori ruolo, di qualunque natura, la cui durata sia stata pari o superiore ad un triennio.
2. Con riguardo ai collocamenti fuori ruolo diversi da quelli previsti nell'art. 2 comma 4, ai fini della verifica del superamento o meno del limite complessivo di 26 [50] (nel quale naturalmente non si comprendono i posti presso il Consiglio di Giustizia Reg. Sicilia) si tiene conto anche dei magistrati collocati fuori ruolo ai sensi del predetto art. 2 comma 4.

Art. 5. *Trasferimenti dei magistrati TT.AA.RR.*

1. I magistrati collocati fuori ruolo lasciano libero il posto previsto dalla dotazione organica nella sede di servizio. Detto posto viene considerato vacante ai fini della copertura mediante trasferimento o nuova assegnazione.
2. I magistrati in posizione di fuori ruolo non partecipano alle tornate di trasferimenti per tutta la durata della permanenza fuori ruolo.

---

[48] Tranne i casi di deroga previsti dall'art. 13 L. 3 agosto 2001 n. 317 per i quali v. art. 2, punto 3, secondo comma dei presenti criteri. Cfr. *ulteriori criteri specifici.*
[49] Interpretazione dell'art. 13 L. 3 agosto 2001 n. 317 adottata dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 20.9.01. Cfr. *ulteriori criteri specifici.*
[50] Come modificato dalla Legge 3 agosto 2001, n. 317) e come interpretato dal Consiglio di Presidenza della seduta del 20 settembre 2001. Cfr. *ulteriori criteri specifici.*

3. I magistrati che rientrano in ruolo sono assegnati alla sede di provenienza, se sussiste la disponibilità di posti nella dotazione organica. In caso contrario, sono assegnati d'ufficio, provvisoriamente sino alla prima tornata di trasferimenti, ad altra sede scelta tra quelle che presentano maggiori esigenze di copertura, nei limiti dei posti vacanti, tenendo conto delle eventuali preferenze manifestate dall'interessato. Nel primo turno utile di trasferimenti viene compreso tra i posti da coprire quello provvisoriamente occupato dal magistrato già fuori ruolo, al quale viene assegnata la sede definitiva.
4. Il magistrato destinato a sede diversa da quella originaria, ha precedenza per rientrare nella sede di provenienza e conserva tale precedenza finché non sia stato trasferito a domanda in altra sede richiesta con preferenza rispetto a quella di provenienza.

Art. 6. *Cessazione dell'incarico e rientro in ruolo*

1. Il magistrato in posizione di fuori ruolo ha l'obbligo di segnalare, senza indugio, la cessazione dell'incarico, ai fini del rientro in ruolo.
2. La scadenza del termine, determinato o determinabile che sia, comporta la cessazione dell'incarico.
3. Alla cessazione dell'incarico, il magistrato deve essere assegnato per almeno 12 mesi a sezioni che non abbiano competenza in affari attinenti alla amministrazione presso la quale ha prestato la propria attività. Qualora il magistrato faccia parte di organo giudiziario a competenza regionale o subregionale non articolato in sezioni, ovvero di organo le cui sezioni abbiano tutte competenza su affari della specie, ovvero dell'adunanza plenaria, l'interessato non potrà partecipare, per il detto periodo, a collegi che decidono su questioni in cui sia parte l'amministrazione in questione.

N.B.: vedi anche delibera del 15 maggio 2008

Sul numero massimo di magistrati fuori ruolo

Delibera del Consiglio di Presidenza del 20 settembre 2001

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato l'invalicabilità del numero di ***ventisei*** collocamenti fuori ruolo nelle ipotesi di cui al comma uno dell'art. 13 della L. 3 agosto 2001 n. 317 (*incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con un Ministro*).

Sulla durata massima del fuori ruolo

Delibera del Consiglio di Presidenza del 20 settembre 2001

Attesa la finalità del comma 1 del succitato art.13 che vale ad assicurare con immediatezza a far tempo dall'entrata in vigore della legge un rapporto continuativo di collaborazione tra un ministro ed un magistrato –il Consiglio di Presidenza ha interpretato la norma nel modo seguente:

a) il nuovo regime della durata massima quinquennale del fuori ruolo si applica con immediatezza, anche in deroga al periodo di rientro in ruolo per due anni, di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n.186/1982;

b) nell'ambito del periodo massimo quinquennale va riportata anche l'ipotesi di due o più distinti e successivi incarichi di diretta collaborazione (interpretazione all'unanimità);

c) a regime, considerato che la "deroga" di cui parla la norma, è riferita esclusivamente alla "durata dell'incarico", fra un periodo quinquennale e l'altro deve essere mantenuto quanto meno il periodo biennale di servizio di cui al citato articolo 29.

Sul rientro in ruolo

Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 maggio 2008

1) Il magistrato è tenuto a comunicare al CPGA ed al Presidente dell'Ufficio giudiziario di assegnazione la cessazione dell'incarico che ha comportato la posizione di fuori ruolo nel termine di cinque giorni.
2) Il Presidente dell'Ufficio giudiziario di assegnazione del magistrato che rientra in ruolo provvede nel termine di cinque giorni alle variazioni dei decreti di composizione delle sezioni e dei collegi con effetto dalla prima udienza successiva alla comunicazione del magistrato.
3) Il rientro in ruolo avrà decorrenza dalla data del decreto del Presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza con cui il magistrato è assegnato alla sezione.
4) In sede di prima applicazione, il termine di cui al punto 1) decorre dalla comunicazione a mezzo fax o via mail della presente delibera ai magistrati interessati.

N.B.: vedi anche gli art. 5 e 6 dei criteri sul collocamento fuori ruolo adottati nella seduta del 28 febbraio 1997.

Collocamento fuori ruolo ai fini dell'espletamento dell'incarico di assistente di studio di un giudice della Corte Costituzionale

Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 ottobre 2009

Il Consiglio di presidenza ha autorizzato la proroga, per un ulteriore anno e cinque mesi, del collocamento nella posizione di fuori ruolo di un magistrato amministrativo, ai fini dell'espletamento dell'incarico di assistente di studio del Vice Presidente della Corte Costituzionale, già autorizzato nel corso della precedente consiliatura.

Il plenum ha convenuto che, analogamente a quanto avviene per i magistrati ordinari e tenuto conto dell'esigenza di assicurare piena collaborazione con la Corte Costituzionale, si debba assimilare la posizione di "assistente di studio" prevista dal Regolamento della Corte Costituzionale a quella di diretta collaborazione di cui all'art. 2 e 3 secondo periodo dei criteri sul collocamento fuori ruolo del CPGA adottati nella seduta del 28 febbraio 1997.

TABELLA RIEPILOGATIVA

1. **Fuori ruolo obbligatorio**.
   a) Incarichi con durata legata all'incarico:
      - Ministri, Sottosegretari di Stato, Alti commissari (art., comma 5, l. 1018/1950);
      - Assessore regionale o di enti locali;
      - Giudice costituzionale (art. 7 legge n. 83/1953; art . 7 vicies quinquies, d.l. 31 gennaio 2005 n. 7 convertito con legge 31 marzo 2005 n. 43);
      - Segretario Generale presso la Presidenza della Repubblica (art. 9, d.P.R. 418/1993);
      - Segretario Generale presso la Corte Costituzionale (art. 9, d.P.R. 418/1993);
      - Direttore dell'ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali della Presidenza della Repubblica(1);
      - incarichi presso Autorità indipendenti, di alta amministrazione o di garanzia (art. 9, d.P.R. 418/1993);
      - Segretario generale PCM (art. 18, comma 3, legge 23 agosto n. 400);
      - V.Segretario Generale PCM (art. 18, comma 3, legge 23 agosto n. 400);
      - Capo Dipartimento PCM (art. 18, comma 3, legge 23 agosto n. 400);

   b) Incarichi con durata legata all'incarico, con posto indisponibile;
      - Componente Commissione per la valutazione, trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (art. 13, comma 3, d. lgs. n. 150/2009);

2. **Fuori ruolo facoltativo con possibilità da parte del CPGA di valutare motivate e specifiche ragioni ostative per l'accoglimento (durata legata all'incarico, max. 5 anni, riserva di ulteriori posti pari al 30%, art. 13, d.l. 217/2001 convertito con legge 317/2001):**

      - Capo di Gabinetto di Ministero con o senza portafoglio;
      - Capo ufficio legislativo di Ministero con o senza portafoglio;
      - Consigliere giuridico personale del PCM o di Ministro con o senza portafoglio

3. **Fuori ruolo facoltativo, durata massima di tre anni con rientro per due anni:**
      a) incarichi di carattere continuativo che non consentono il regolare esercizio delle funzioni di istituto (art. 29, l.186/1980);
      b) addetti al Dipartimento affari giuridici della PCM (art. 6, comma 1, d. lgs. 303/1999);
      c) incarico di insegnamento, studio e ricerca (anno sabbatico) autorizzato dal CPGA (art. 9, d.P.R. 418/1993).

---

(1) Inserito per omogeneità con gli altri incarichi dello stesso rango anche se non previsto da nessuna legge.

Sull'interpretazione dell'art. 1, co. 22, D.L. n. 85/2008 (come convertito con L. 121/08)

Seduta dell'11 settembre 2008

Il Consiglio di Presidenza ha ritenuto che il comma 22 dell'art. 1 del D.L. n.85/2008, convertito con modificazioni nella L. 121/2008, nella parte in cui si riferisce all'adozione di decreti dei rispettivi organi di governo di cui all'art. 15, comma 5 del d. lgs. n.165/2001, non introduce alcuna innovazione rispetto al regime delle attribuzioni del C.P.G.A., come stabilito dall'art. 13, n.8) della legge n. 186/1982, ferma restando quindi la competenza a deliberare sul collocamento fuori ruolo, e deve essere intesa come modificativa del solo titolo formale del collocamento fuori ruolo sostituendo al D.P.C.M. un decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

Tabelle precedentemente allegate alla delibera del 10 maggio 2013

TABELLA A)

POSIZIONI DI FUORI RUOLO OBBLIGATORIO SVINCOLATO DA LIMITI NUMERICI (26 UNITA') E TEMPORALI (10 ANNI). PER QUESTE FIGURE, SIA L'AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICO CHE IL FUORI RUOLO DEVONO ESSERE SEMPRE CONCESSI, SENZA ALCUNA RESIDUA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DA PARTE DEL C.P.G.A.

TIPO DI INCARICO	NORME DI RIFERIMENTO	OSSERVAZIONI
A1) Incarico di: - **Presidente del Consiglio dei Ministri;** - **Ministro;** - **Viceministro;** - **Sottosegretario di Stato;** - **Alto commissario**	**art. 2, co. 5, l. n. 1018/1950[51].**	La norma, destinata ai magistrati amministrativi, comporta lo svincolo dal contingente numerico massimo di 26 unità, laddove precisa che a queste figure non si applicano i commi precedenti, tra i quali, il quarto, richiama proprio il contingente massimo; le posizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Viceministro sono state inserite per analogia, sulla scorta della legislazione successiva al 1950.
A2) Incarichi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di:	**- art. 18, co. 3, l. n. 400/1988** **- art. 9, co. 5 *bis*, d.lgs. n. 303/1999[52].**	L'art. 9, co. 5 *bis,* del d.lgs. n. 303/1999 afferma univocamente, in relazione agli incarichi di cui all'art.

[51] art. 2, co. 5, l. n. 1018/1950:
<<5. Oltreché nei casi previsti da altre leggi, sono considerati, di diritto, collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti commi>>.

[52] art. 18, co. 3, l. n. 400/1988:
<<3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del Governo…>>.

- **Segretario generale;** - **Vicesegretario generale;** - **Capo dipartimento;** - **- Vice capo del D.A.G.L.**		18, co. 3, legge n. 400/1988, che gli stessi comportano obbligatoriamente il fuori ruolo, in deroga ai vigenti limiti numerici e temporali. * Per questi incarichi rimane comunque fermo il limite temporale massimo dei dieci anni in fuori ruolo, in quanto previsto da una disciplina generale di rango primario (legge n. 190/2012), che riguarda tutte le magistrature e che, pertanto, è insensibile alla clausola derogatoria prevista dall'art. 9, co. 5 bis cit., che deroga alla ai soli limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza.
A3) Giudice costituzionale	**- art. 7 *vicies quinquies*, co.1, d.l. n. 7/2005, convertito con l. n. 43/2005;** **- art. 1, co. 70, l. n. 190/2013[53].**	La norma sancita dall'art. 7 cit. estende lo stesso regime degli incarichi di vertice presso la Presidenza del consiglio anche a quello di giudice costituzionale, per il quale, dunque, il fuori ruolo è obbligatorio, in deroga a ogni limite previsto dall'ordinamento di appartenenza.

art. 9, co. 5 *bis*, d.lgs. n. 303/1999:
<<5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall' articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti>>.

[53] **art. 7 *vicies quinquies*, co.1, d.l. n. 7/2005:**
<<1. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si applicano anche in caso di elezione o nomina a giudice costituzionale, a presidente o componente delle autorità indipendenti>>.

A4) Componente dell'Ufficio parlamentare di bilancio e personale addetto.	**artt. 16, co. 1 e 2, e 17, co. 2 e 3, l.n. 243/2012[54].**	L'art. 17 è chiaro nel derogare ai limiti numerici previsti dagli ordinamenti delle varie amministrazioni. * Per il resto si rinvia a quanto osservato sub A2

[54] **artt. 16, co. 1 e 2, e 17, co. 2 e 3, l. n. 243/2012:**
art. 16:
<<1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere.
2. L'Ufficio… e' costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente…I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato>>.
art. 17:
<<2. Il personale dell'Ufficio e' composto da:
a) omissis;
b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori ruolo;
c) omissis.
3. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dall'Ufficio e' obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti>>.

TABELLA B)[55]

POSIZIONI DI FUORI RUOLO OBBLIGATORIO AI SENSI DELLA L. N. 190/2012, COME MODIFICATA DAL D.L. 90/2014. PER QUESTE FIGURE L'AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICO POTRA' ESSERE NEGATA SOLO IN PRESENZA DI COMPROVATE PREVALENTI ESIGENZE DI SERVIZIO RELATIVE ALL'IMPOSSIBILITA' DI ORDINARIO FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO DI PROVENIENZA, IN BASE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 2, CO. 3, D.P.R. N. 418/1993 E 13, CO. 2, D.L. N. 217/2001.
L'AUTORIZZAZIONE NON VERRA' MAI CONCESSA IN CASO DI SUPERAMENTO DEL CONTINGENTE MASSIMO DI 26 UNITA' E DEL LIMITE TEMPORALE DI 10 ANNI DI PERMANENZA F.R.

TIPO DI INCARICO	NORME DI RIFERIMENTO	OSSERVAZIONI
B1) Segretario Generale presso la Presidenza della Repubblica	- art. 9, co. 1 e 2, l. n. 1077 /1948; - artt. 2, co. 3, e 9, co. 2, d.P.R. 418/1993; - art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; - art. 29, co. 4, legge n. 186/1982; - art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[56].	L'art. 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948 stabilisce che il collocamento f.r. del personale delle amministrazioni pubbliche presso la Presidenza della repubblica deve avvenire nel rispetto dei limiti numerici previsti dai singoli ordinamenti.

[55] Tabella modificata con delibera del 4 dicembre 2015.

[56] art. 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948:
<<Per le esigenze degli uffici del Segretariato generale può essere distaccato personale di Amministrazioni pubbliche, con provvedimento dell'Amministrazione da cui il personale stesso dipende.
Detto personale e' collocato nella posizione di comando o di fuori ruolo, salva, in questo ultimo caso, l'osservanza dei limiti numerici e di grado previsti per ciascuna Amministrazione>>.
art. 2, co. 3, d.p.r. n. 418/1993:
<< 3. Ai fini del conferimento o dell'autorizzazione, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sulla base di criteri oggettivi e previamente adottati, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l'attività d'istituto, anche sotto il profilo della durata dell'incarico medesimo e dell'impegno richiesto, il numero complessivo dei magistrati amministrativi utilizzati dall'amministrazione richiedente.>>.
art. 9, co. 2, d.p.r. n. 418/1993 *in parte qua*:
<<2. Le cariche ricoperte presso… la Presidenza della Repubblica…determinano il collocamento fuori ruolo>>.
art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001:
<<1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

		Sia l'art. 9, co. 2, d.p.r. n. 418/1993 che l'art. 2, co. 66, l. n. 190/2012 rendono obbligatorio il fuori ruolo in esame. Tuttavia la discrezionalità del C.P.G.A. si sposta a monte, sull'autorizzazione, la quale può trovare ostacolo: - nel superamento del contingente massimo di 26 unità di cui al combinato disposto degli artt. 29, co. 3, l. n. 186/1982, e 13, co. 2, d.l. n. 217/2001; - in una comprovata prevalente esigenza di servizio se risulta impossibile il funzionamento dell'ufficio giudiziario di provenienza (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, co. 3, d.p.r. n. 418/1993, e 13, co. 3, d.l. n. 217/2001); - nel superamento del limite temporale di 10

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.
2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo accoglimento>>.

art. 29, co. 4, l. n. 186/1982:

<< In nessun caso è consentito il collocamento fuori ruolo dei magistrati oltre le 20 unità >>.

		anni di permanenza f.r. sancito dall'art. 1, co. 68, l. n. 190/2012.
B2) I. Segretario Generale presso la Corte Costituzionale	- artt. 2, co. 3, e 9, co. 2, d.P.R. 418/1993; - art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; - art. 29, co. 4, l. n. 186/1982 - art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[57].	Si rinvia a quanto osservato sub B1)

art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012:
<< 66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
Omissis
68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza>>.

[57] art. 9, co. 2, d.p.r. n. 418/1993 *in parte qua*:
<< 2. Le cariche ricoperte presso… la Corte costituzionale…determinano il collocamento fuori ruolo>>.
Per il testo dei restanti artt. v. nota 5.

II. Segretario generale presso autorità indipendenti o di alta amministrazione e garanzia	- artt. 2, co. 3, e 9, co. 2, d.P.R. 418/1993; - art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; - art. 29, co. 4, l. n. 186/1982; - art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[58]	Vedi *supra* quanto osservato per il Segretario Generale presso la Corte costituzionale
III Presidente della Scuola Nazionale dell'amministrazione	- art. 7, co.1 e 2, d.lgs. n. 178/2009; - artt. 2, co. 3, d.P.R. 418/1993; - art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2000 convertito con l. n. 317/2001; - art. 29, co. 4, l. n. 186/1982; - art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[59].	La particolare funzione di questa figura, il suo collocamento istituzionale, la procedura di nomina, come risultanti dal tenore letterale delle norme sancite dal menzionato art. 7, d.lgs. n. 178/2009, impongono di annoverarla fra gli incarichi apicali, ai sensi dell'art. 2, comma 66, L. 190/2012. Si rinvia per il resto a quanto osservato sub B1).
B3) I. Capo di Gabinetto di Ministro con portafoglio	- artt. 2, co. 3, e 9, co. 2, d.P.R. 418/1993; - art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l.	L'art. 13, co. 3, d.l. n. 217/2001, consentiva al C.P.G.A. di valutare

[58] art. 9, comma 2, d.p.r. n. 418/1993 in parte qua:
<< Le cariche ricoperte presso autorità indipendenti o di alta amministrazione e garanzia …determinano il collocamento fuori ruolo>>.
Per il testo dei restanti artt. v. nota 5.
[59] art. 7, co. 1 e 2, d.lgs. n. 178/2009:
<<1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ed è scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari, alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione e tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.>>.
Per il testo dei restanti artt. v. nota 5.

	n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; - art. 29, co. 4, l. n. 186/1982 - art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[60].	discrezionalmente la concessione del fuori ruolo per gli incarichi di diretta collaborazione governativa; tale disciplina è stata implicitamente abrogata dall'art. 2, co. 66, l. n. 190/2012, che impone, invece, il fuori ruolo. Tuttavia la valutazione del C.P.G.A. si sposta a monte, sull'autorizzazione all'incarico, secondo quanto già osservato sub B1 cui si rinvia.
B4) Direttore dell'Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali della Presidenza della Repubblica	- artt. 4, co. 1, e 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948; - art. 4, co. 4, d.p.r. 26 luglio 2005, n. 60/N; - artt. 2, co. 3, d.p.r. 418/1993; - art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; - art. 29, co. 4, l. n. 186/1982; - art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[61].	L'art. 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948 stabilisce che il collocamento f.r. del personale delle amministrazioni pubbliche presso la Presidenza della repubblica deve avvenire nel rispetto dei limiti numerici previsti dai singoli ordinamenti. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, co. 1, l. n. 1077/1948, e 1, co. 4, e 4, co. 4, d.p.r. n. 60/N/2005, il direttore dell'Ufficio per gli affari giuridici è in posizione subordinata rispetto al Segretario generale.

60 Per il testo degli artt. richiamati v. nota 5.

61 **art. 4, co. 1, l. n. 1077/1948:**
<<Lo stato giuridico ed economico e gli organici del personale addetto alla Presidenza sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica. Lo stato giuridico ed economico del Segretario generale e' stabilito nelle forme indicate nel secondo comma dell'art. 3.>>.
art. 4, co. 4, d.p.r. n. 60/N/2005:
<<Gli Uffici del Segretariato generale sono: omissis - L'Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali>>.

B5) I. Capo di Gabinetto di Ministro senza portafoglio	- artt. 2, co. 3, e 9, co. 2, d.P.R. 418/1993; - art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; - art. 29, co. 4, l. n. 186/1982 - art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[62].	Si rinvia a quanto osservato sub B1) e B3). Si evidenzia, ai fini delle valutazioni riservate al CPGA ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. b) della presente delibera, la peculiare posizione ordinamentale dei Ministri senza portafoglio, la cui presenza al governo è meramente eventuale e può non accompagnarsi alla direzione di un dipartimento.
B6) Capo ufficio legislativo di Ministro con portafoglio	- artt. 2, co. 3; - art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001; - art. 29, co. 4, l. n. 186/1982; - art. 1, co. 66 (come modificato dall'art. 8 d.l. 90/2014) e 68, l. n. 190/2012.	Si rinvia a quanto osservato sub B1) e B3).
B7) Consigliere giuridico personale del Ministro dell'Interno, il Consigliere giuridico personale del Ministro della Difesa		
B8) Consigliere giuridico "capo" o responsabile di un ufficio di Autorità indipendente B9) […][63] B10) vice capo di gabinetto unico o vicario di Ministro con	- art. 1, co. 66 (come modificato dall'art. 8 d.l. 90/2014) e 68, l. n. 190/2012.	Si rinvia a quanto osservato sub B1) e B3).

62 Per il testo degli artt. richiamati v. nota 5.

63 Incarico inserito nella tabella C con delibera del 24 marzo 2017. L'incarico era il seguente: *"Capo del settore legislativo di Ministro senza portafoglio".*

portafoglio B11) capo di gabinetto di Presidente di Regione [64] **B12)** vice capo di gabinetto non vicario o non unico di Ministro con portafoglio o comunque di Ministro senza portafoglio **B13)** Capo segreteria di Ministro o di vice ministro **B14)** Presidente OIV **B15)** […] [65] **B16)** componente OIV **B17)** […] [66]		
B18) […] [67]		

[64] Testo modificato con delibera del 5 maggio 2017. Il testo precedente era il seguente: *"capo di gabinetto o, in sua vece, il consigliere giuridico unico di Presidente di Regione"*.
[65] Incarico inserito nella tabella C con delibera del 5 maggio 2017. L'incarico era il seguente: *"consigliere giuridico "semplice" di Ministero"*.

[66] Incarico inserito nella tabella C con delibera del 5 maggio 2017. L'incarico era il seguente: *"capo segreteria di sottosegretario"*.
[67] Incarico inserito nella tabella C con delibera del 5 maggio 2017. L'incarico era il seguente: *"consiglieri giuridici a qualunque titolo di altri organi regionali o di enti locali (ove si ritenga applicabile la legge Severino)"*

TABELLA C)

POSIZIONI DI FUORI RUOLO FACOLTATIVO. PER QUESTE FIGURE SIA L'AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICO CHE IL COLLOCAMENTO IN FUORI RUOLO SONO RIMESSI ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL C.P.G.A. INCENTRATA SUL RIGOROSO APPREZZAMENTO DELLE CONDIZIONI STABILITE DAGLI ARTT. 29, CO. 1, 2 E 3, L. N. 186/1982 E 9, CO. 1, D.P.R. N. 418/1993.
L'AUTORIZZAZIONE NON VERRA' MAI CONCESSA IN CASO DI SUPERAMENTO DEL CONTINGENTE MASSIMO DI 26 UNITA' E DEL LIMITE TEMPORALE DI 10 ANNI DI PERMANENZA F.R.
RIMANGONO FERMI GLI ULTERIORI LIMITI E CONDIZIONI SANCITI DAI SU MENZIONATI ARTICOLI.

TIPO DI INCARICO	NORME DI RIFERIMENTO	OSSERVAZIONI
Capo del settore legislativo di Ministro senza portafoglio **** Incarico aggiunto con delibera del 24 marzo 2017*** Consigliere giuridico "semplice" di Ministero **** Incarico aggiunto con delibera del 5 maggio 2017*** Capo segreteria di sottosegretario **** Incarico aggiunto con delibera del 5 maggio 2017*** Consiglieri giuridici a qualunque titolo di altri organi regionali o di enti locali (ove si ritenga applicabile la legge Severino) **** Incarico aggiunto con delibera del 5 maggio 2017***	art. 1, co. 66 (come modificato dall'art. 8 d.l. 90/2014) e 68, l. n. 190/2012.	Si rinvia a quanto osservato sub B1) e B3).

~~Capo ufficio legislativo di Ministro con portafoglio~~ **** Punto aggiunto con delibera del 21 marzo 2014*** ***** vedi tabella B, modificata con delibera del 4 dicembre 2015 (lettera B6)***	**- artt. 2, co. 3;** **- art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001;** **- art. 29, co. 4, l. n. 186/1982;** **- art. 1, co. 66 e 68, l. n. 190/2012**	
Consigliere giuridico personale del Ministro dell'interno **** Punto aggiunto con delibera del 21 marzo 2014***	**- artt. 11 e 12 d.p.r. n. 98/2002;** **- artt. 2, co. 3, d.P.R. 418/1993;** **- art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001;** **- art. 29, co. 3, l. n. 186/1982** **- art. 1, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[68].**	
Consigliere giuridico personale del Ministro della difesa	**- art. 14, co. 5, e 15, co. 3, d.p.r. n. 90/2010;** **- artt. 2, co. 3, d.P.R. 418/1993;** **- art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l.**	

Per il testo dei restanti artt. vedi nota 5.

[68] artt. 11 d.p.r. n. 98/2002:

<<1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è assegnato nei limiti di seguito stabiliti.

2. All'Ufficio Stampa e Comunicazione, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria particolare del Ministro, alla Segreteria tecnica del Ministro e alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, possono essere addetti, nel limite del trenta per cento del personale complessivamente ad essi assegnato, ivi comprese per le Segreterie dei Sottosegretari le posizioni di vertice, dipendenti di amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa>>.

art. 12 d.p.r. n. 98/2002

<<1. Il Ministro può avvalersi di Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero nel numero massimo di sei, fra cui un Consigliere diplomatico. Nell'ambito dello stesso contingente, il Ministro può nominare un Consigliere per la programmazione strategica e un Consigliere per le politiche della formazione....

7.. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione si provvede nell'ambito degli Uffici stessi>>.

Per il testo dei restanti artt. v. nota 5.

**** Punto aggiunto con delibera del 21 marzo 2014***	**n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001;** **- art. 29, co. 4, l. n. 186/1982;** **- art. 1, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[69].**	
Capo ufficio legislativo di Ministro senza portafoglio	**- artt. 2, co. 3, d.P.R. 418/1993;** **- art. 13, co. 1, 2 e 3, d.l. n. 217/2001 convertito con l. n. 317/2001;** **- art. 29, co. 4, l. n. 186/1982** **- art. 2, co. 66 e 68, l. n. 190/2012[70].**	Si rinvia a quanto osservato sub B4 in relazione al Capo di Gabinetto di Ministro senza portafoglio.

[69] art. 14, co. 5, d.p.r. n. 90/2010:
<<5. Il Ministro può nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonché fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro>>.
art. 15, co. 3, d.p.r. n. 90/2010:
<<3. L'ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari….. ……Il Capo dell'Ufficio opera in raccordo con il Consigliere giuridico del Ministro, se nominato>>.
Per il testo dei restanti artt. v. nota 5.
[70] Per il testo degli artt. richiamati v. nota 5.

Incarico di carattere continuativo che non consenta il regolare esercizio delle funzioni di istituto	**- art. 9, co. 1, d.p.r. n. 418/1993;** **- art. 2, co. 68, l. n. 190/2012;** **- art. 29, co. 1, 2 e 3, l. n. 186/1982[71].**	L'incarico non è apicale né semiapicale, quindi è al di fuori della portata applicativa della l. n. 190/2012, ad eccezione del limite massimo decennale di durata del f.r., nell'arco della vita lavorativa del medesimo magistrato, sancito dal co. 68, della menzionata l. n. 190; il collocamento fuori ruolo resta del tutto facoltativo ed assoggettato agli ulteriori stringenti limiti funzionali, temporali e di legittimazione sanciti dagli artt. 9, co. 1, d.p.r. n. 418 cit. e 29, co. 1, 2 e 3, l. n. 186 cit., di seguito elencati: - 4 anni minimo di espletamento di funzioni di istituto, prima che il magistrato possa

[71] art. 9, co. 1, d.p.r. n. 418/1993:
<<1. Il Consiglio di presidenza, fermo quanto disposto dall'art. 29 della legge 27 aprile 1982, n. 186, determina criteri integrativi per il collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi, anche al fine di evitare il cumulo di incarichi.>>.
art. 29, co. 1, 2 e 3, l. n. 186/1982:
<<Il collocamento fuori ruolo può essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni.
Fermo restando il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, la permanenza fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.
È consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962. n. 1114>>.
Per il testo dell'art. 2, co. 68, l. n. 190/2012 v. nota 5.

		accedere al f.r.;- durata massima del f.r. 3 anni consecutivi; - obbligo del rientro e permanenza in ruolo minima per almeno un biennio con effettivo esercizio delle funzioni di istituto; - svolgimento nella posizione di f.r. di funzioni giuridico amministrative anche presso enti o organismi internazionali.
Addetto al D.A.G.L. della Presidenza del Consiglio dei Ministri	**art. 6, co. 1, d.lgs. n. 303/1999[72].**	*Idem* come sopra
Addetto al Segretariato generale o all'Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali della Presidenza della Repubblica	**artt. 4, co. 1 e 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948[73].**	*Idem come sopra*

[72] art. 6, comma 1, d.lgs. n. 303/1999
<<…Al Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A tale personale si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 9>>.

[73] Per il testo degli artt. 4, co. 1, e 9, co. 1 e 2, l. n. 1077/1948, v. note 7 e 11.

Esperto presso l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione	**art. 1, co. 22 *bis*, d.l. n. 181/2006[74].**	*Idem* come sopra A seguito della soppressione della segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione (ad opera dell'art. 7, co. 3, lett. a), d.l. n. 95/2012), il collocamento f.r. può essere concesso esclusivamente in favore dei componenti esperti della medesima Unità.
Incarico dirigenziale presso le Agenzie fiscali	**art. 6, co. 21 *sexies*, d.l. n. 78/2010[75].**	*Idem* come sopra
Incarichi di docenza: - **Docente presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione**	**- art. 9, co. 2, d.p.r. n. 418/1993;** **- art. 5, co. 1 e 2, d.m. n. 301/2000;** **- art. 4 septies, co. 2, d.l. n. 97/2008** **- art. 10, co. 1 e 2, d.lgs. n. 178/2009[76].**	*Idem* come sopra Si precisa che i docenti della S.S.P.A., a differenza del Presidente della medesima istituzione, non

[74] art. 1, co. 22 bis, d.l. n. 181/2006
<<Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303… Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti>>.
[75] art. 6, co. 21 sexies, d.l. n. 78/2010
<<2.… Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti>>.
[76] art. 9, co. 2, d.p.r. n. 418/1993:
<<…È altresì collocato fuori ruolo il magistrato che sia autorizzato dal Consiglio di presidenza a svolgere attività di insegnamento, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382>>.
art. 10, co. 1 e 2, d.lgs. n. 178/2009:
<<1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore a trenta, con propria delibera, secondo la procedura di cui

- **Docente presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze**		svolgono né funzioni apicali né semiapicali; pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione della l. n. 190/2012; lo stesso vale per i docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze

*all'*articolo 15*, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile. Essi sono scelti tra professori universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui all'*articolo 15*. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.*
2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico conservano il trattamento economico in godimento.>>.

art. 4 *septies*, co. 2, d.l. n. 97/2008:
<<2…La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi di personale docente collocato, per un periodo non superiore a tre anni eventualmente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.>>.

art. 5, co. 1 e 2, d.m. n. 301/2000:
<<1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con professionalità e competenze utili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra e se non inquadrato, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento.
2. Il personale docente di cui al comma 1 è, comunque, scelto tra professori universitari in posizione di aspettativa senza assegni vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni pubbliche: i docenti incaricati temporaneamente possono essere altresì scelti tra esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalità .>>.